

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS PER IL PERIODO 1/1/2010 – 30/6/2010

CIG: 0392934364

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DELL’APPALTO
Articolo 2	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS
Articolo 3	COSTO DEL SERVIZIO.....
Articolo 4	PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
Articolo 5	REQUISITI DI AMMISSIONE.....
Articolo 6	VARIAZIONE DEL TRAGITTO.....
Articolo 7	DURATA DEL SERVIZIO.....
Articolo 8	DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....
Articolo 9	UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO.....
Articolo 10	MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....
Articolo 11	PERSONALE
Articolo 12	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 13	ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL COMUNE
Articolo 14	SPESE DI CONTRATTO.....
Articolo 15	ONERI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA....
Articolo 16	CAUZIONI.....
Articolo 17	RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE
Articolo 18	PAGAMENTI
Articolo 19	REVISIONE PREZZI
Articolo 20	SUBAPPALTO
Articolo 21	RIFUSIONE DANNI E SPESE.....
Articolo 22	PENALITA’
Articolo 23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 24	CONTROVERSIE CONTRATTUALI.....
Articolo 25	RINVIO AD ALTRE NORME
Articolo 26	TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Allegati :

- **MODELLO A (Istanza di ammissione alla gara)**
- **MODELLO B (Presenza visione dei luoghi)**
- **MODELLO C (offerta economica per imprese singole)**
- **MODELLO C1 (offerta economica per imprese riunite)**
- **ALLEGATO D: DISCIPLINARE DI GARA**

Articolo 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto della presente gara l'affidamento per la durata di mesi sei decorrenti dal **1/1/2010 al 30/6/2010** del servizio di trasporto scolastico e assistenza scuolabus organizzato dal Comune a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Acquaviva Picena. Per motivi d'urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Articolo 2 **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS**

Il servizio, disciplinato nel capitolato, consiste nel trasporto degli alunni dalla scuola presso le loro sedi e viceversa e sarà svolto con mezzi e personale della ditta appaltatrice. Il servizio comprende quindi i mezzi necessari, i costi del carburante, il personale per la guida ed il personale per l'assistenza, i costi relativi alla copertura assicurativa ed ogni altro onere relativo ed aggiuntivo.

Schematicamente il servizio viene così suddiviso:

Servizio A): comprende il trasporto casa/scuola e scuola/casa degli alunni delle scuole dell'infanzia, Primaria e secondaria di primo grado per la frequenza delle lezioni e delle attività integrative pomeridiane oltre che degli alunni delle scuole Primaria e secondaria di primo grado che usufruiscono del servizio di refezione scolastica fino alla mensa sita nell'edificio della scuola materna e ritorno.

Prestazione principale.

Servizio B) comprende l'assistenza sullo scuolabus per il trasporto casa/scuola e scuola/casa degli alunni su ciascun autobus. Prestazione secondaria.

Le sedi delle scuole sono le seguenti:

- ✧ Scuola dell'infanzia: Via Garibaldi;
- ✧ Scuola primaria: P.zza Patrioti Italiani
- ✧ Scuola secondaria di primo grado: P.le Celso Ulpiani

Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti.

Gli orari di effettuazione del servizio possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita.

In caso di assemblee il trasporto degli alunni dovrà essere garantito, secondo gli orari diversi delle lezioni ingressi/uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative.

Il vettore dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale dell'affidamento e fino a quando questi non siano stati affidati all'accertata vigilanza della scuola od a quella effettiva dei genitori o del soggetto da questi indicato e comunicato preventivamente alla ditta appaltatrice. In ogni caso il vettore avrà il dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, che quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.

La ditta deve assicurare la presenza su ogni automezzo a servizio della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di un assistente;

Articolo 3 **COSTO DEL SERVIZIO**

L'importo complessivo posto a base di gara per l'intera durata dell'appalto e per la prestazione principale e secondaria è pari a **€ 97.000,00 oltre IVA di legge** di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

I dati sono indicativi e pertanto l'Ente si ritiene vincolato solamente dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria.

Articolo 4 **PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà espletata mediante procedura aperta come definita dall'art. 3 comma 37 ed ai sensi dell'art. 55 – comma 5 – , del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m..

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

Articolo 5 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possano partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti :

Requisiti generali

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendente l'oggetto dell'appalto; in caso di impresa avente sede all'estero iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza di cui all'art. 39 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.;
- **Cooperative/Consorzi di cooperative: iscrizione presso Albi previsti dalla normativa vigente tale requisito deve essere posseduto da almeno 1 anno;**
- Essere in possesso del requisito relativo alle norme previste dal D.Lgs. n. 395/2000 (accesso alla professione di trasportatore di viaggiatore su strada) e di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale alla direzione di attività di trasporto viaggiatori su strada rilasciato ai sensi del D.M. 20/12/1991 n. 448;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m
- Insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e s.m.
- L'essere in regola con gli obblighi normativi, contrattuali e contributivi previsti a tutela del rapporto di lavoro;
- l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- non aver subito l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 231/01;
- non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 così come modificata dalla legge n. 266/02 ovvero che essi siano conclusi;
- di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 cc;
- non partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora si partecipi in associazione o consorzio;
- obbligo per i consorzi di indicare la ditta per la quale concorre indicandone ragione sociale, sede legale e il possesso dei requisiti generali a contrattare con la PA;

Le Ditte concorrenti, infine, devono dichiarare espressamente a pena di esclusione:

- Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli allegati del bando di gara;
- Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati;
- Di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dei servizi e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

Requisiti di capacità economica e tecnica (art. 41 e 42 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m)

1) aver svolto nell'ultimo anno (2009) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (trasporto scolastico e assistenza scuolabus), a favore di enti locali.

2) Idonee referenze bancarie, almeno di due istituti bancari ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006.

3) Una dichiarazione dalla quale risulta il fatturato globale dell'ultimo anno che non deve essere inferiore ad € 100.000,00.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento.

I requisiti economico finanziari e tecnici dovranno essere posseduti come segue:

a) il requisito di cui al punto 1) è così riformulato:

Per la mandataria aver svolto nell'ultimo anno (2009) il servizio di trasporto scolastico a favore di enti locali.

Per la/le mandante/i aver svolto nell'ultimo anno (2009) il servizio di assistenza scuolabus a favore di enti locali.

b) il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

c) il requisito di cui al punto 3) dovrà essere posseduto almeno dall'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di consorzi stabili (come stabilito dall'Aut. Vigilanza n. 11 del 09/06/2004) possono cumularsi i requisiti tecnici, economici e finanziari delle varie imprese che ne fanno parte.

Articolo 6
VARIAZIONE DEL TRAGITTO

La percorrenza media giornaliera complessiva per il trasporto casa/scuola e scuola/casa è di circa 250 km, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di variare ad inizio o durante l'anno scolastico la lunghezza dei percorsi (in eccesso e/o in difetto). Tali variazioni possono derivare dalla necessità di sopprimere alcune linee, conseguentemente alla eccessiva diminuzione della richiesta da parte dell'utenza, od – al contrario – per lievi prolungamenti dei percorsi al fine di poter soddisfare le legittime esigenze delle famiglie richiedenti il servizio per i propri figli senza che ciò comporti variazione del costo del servizio.

Durante il periodo di validità del contratto è possibile il verificarsi di variazioni di orari e di giorni di frequenza scolastica, legate essenzialmente alle varie sperimentazioni didattiche (tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani), o per altre eventualità segnalate dai Dirigenti Scolastici. In tali casi, la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte dall'Amministrazione Comunale senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Locale.

Articolo 7
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto, della durata di mesi 6 prenderà avvio il mese di gennaio 2010 secondo il calendario scolastico regionale per le scuole statali fissato dalla Autorità scolastica competente, e terminerà il 30 giugno 2010.

Per motivi d'urgenza il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipula del contratto.

Il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora allo scadere del termine. Il contratto potrà essere eventualmente prorogato o rinnovato ai sensi della vigente normativa in materia previo accertamento da parte della stazione appaltante delle ragioni di convenienza.

Articolo 8
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero e dovrà essere garantito con un numero sufficiente di mezzi comunque non inferiore a tre.

Il servizio deve essere espletato facendo sì da garantire la durata più breve possibile del percorso per ogni alunno fatte salve le situazioni temporanee e non dipendenti dall'organizzazione del servizio.

Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, il/i vettore/i dovrà già trovarsi presso la scuola, garantendo, con idonei automezzi, la totale richiesta degli utenti.

Sarà compito della ditta appaltatrice conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei alla viabilità del territorio comunale.

In presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l'impresa concorderà con il Comune il percorso e la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, agli orari fissati per ogni fermata, andranno comunicate, in tempo utile, agli interessati, nella forma più idonea alla circostanza.

Il Comune comunicherà all'impresa con 5 giorni di anticipo le modalità per avviare i trasporti diversi da quello casa/scuola e scuola/casa.

La ditta è obbligata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 48 del 27 febbraio 1997.

La ditta è obbligata a mettere a disposizione gli automezzi necessari per assicurare la prestazione del servizio, a copertura di ogni richiesta legata al presente appalto.

Al servizio potranno essere adibiti soltanto gli automezzi riconosciuti idonei per il trasporto alunni, secondo le disposizioni del citato D.M. del 31 gennaio 1997.

L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il personale della ditta dovrà garantire il controllo sugli automezzi, assumendone le responsabilità, affinché venga assolutamente negato l'accesso al servizio di soggetti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9
UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire, in ogni momento, il numero dei trasportati rispetto a quello complessivo presunto massimo per anno scolastico che, per l'anno scolastico 2009/2010, è indicato nella seguente tabella.

SCUOLA	NUMERO ALUNNI
--------	---------------

INFANZIA	58
PRIMARIA	127
SECONDARIA DI 1 ° GRADO	75

L'eventuale aumento o diminuzione del numero non comporta alcuna modificazione del costo del servizio e delle condizioni particolari fissate dal presente capitolato.

Articolo 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del lavoro deve essere improntata ai criteri necessari a garantire la massima qualità possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato. In ogni caso la gestione del trasporto scolastico dovrà essere garantita con personale - autista in possesso dei requisiti tecnico-professionali e da n. 1 unità per il servizio di accompagnamento per ognuno degli scuolabus utilizzati per trasporto casa/scuola e viceversa.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge.

L'appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione Comunale in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa deve inoltre, attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di settore.

Articolo 11 FORMAZIONE PROFESSIONALE

La ditta aggiudicataria del servizio deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

Articolo 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/2008.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il trasporto, a vigilare, anche con l'ausilio di altro personale, sul comportamento degli alunni al fine di garantirne la sicurezza.

Articolo 13 ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL COMUNE

La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere.

La ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, l'amministrazione Comunale dovrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e scorrere la relativa graduatoria.

Articolo 14 SPESE DI CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore.

L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Articolo 15

ONERI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri richiamati all'articolo 13 e tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio alla stipulazione del contratto e le spese di assicurazione per la responsabilità sia civile che penale per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone.

In particolare la ditta di trasporto aggiudicataria s'impegna a provvedere:

- a) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- b) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
- c) all'assicurazione per danni a cose o persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria verso terzi;
- d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati per il servizio;
- e) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
- f) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto scolastico.

Articolo 16

CAUZIONI

Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara da prestare nei seguenti modi:

- a) assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Acquaviva Picena;
- b) fidejussione bancaria o polizza assicurativa il cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: "Cauzione provvisoria a garanzia degli oneri e obblighi di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza scuolabus". La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà essere valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un istituto autorizzato all'emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire cauzione definitiva di un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva.

La mancata costituzione della cauzione di cui al comma 2 determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Articolo 17

RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno da parte dell'amministrazione.

Articolo 18

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile entro 60 giorni dal ricevimento della stessa a mezzo mandato del Tesoriere Comunale.

Si darà corso al pagamento dopo la verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del responsabile dell'ufficio.

Articolo 19
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il contratto inerente il servizio di cui trattasi, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà soggetto a revisione periodica del prezzo.

Articolo 20
SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto, o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Articolo 21
RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante ritenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria per servizi eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

Articolo 22
PENALITA'

La ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Le penalità saranno comminate mediante nota d'addebito approvata dall'Ufficio comunale competente previa contestazione scritta dell'inadempienza.

Si provvederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

Potranno essere applicate le seguenti penalità:

- a) Ritardo nel ritiro degli alunni all'uscita delle scuole, penale di euro 200,00 ad ogni infrazione;
- b) Mancato rispetto del percorso e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, come da capitolato, penale di euro 100,00 ad ogni infrazione;
- c) Mancata vigilanza del vettore al momento dell'affidamento da parte del personale della scuola e/o dei genitori, penale di euro 300,00, ad ogni infrazione;
- d) Comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto, penale di euro 100,00 ad ogni infrazione;

Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia fatto pervenire accettabili controdeduzioni, le penali si intendono accettate.

Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, qualora si dovessero riscontrare violazioni a norme legislative.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità. L'Amministrazione Comunale inoltre, qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra ditta; gli eventuali maggiori oneri subiti dall'Amministrazione Comunale verranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria che dovrà essere immediatamente integrata.

Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della ditta, qualora il servizio non venisse effettuato, l'Amministrazione Comunale tratterrà il corrispettivo, calcolandolo in rapporto ai chilometri non effettuati ed al prezzo unitario chilometrico derivante dall'offerta economica.

Il RUP applicherà le suddette norme, dopo aver accertato le inadempienze od infrazioni rispetto al regolare funzionamento del servizio in appalto.

Il RUP farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate al servizio.

Se la stessa ditta aggiudicataria non fornisce nessuna controprova probante, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste nel presente capitolato.

Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto.

Il Comune provvederà, con proprio personale, al controllo del servizio.

L'Amministrazione Comunale, che comunque provvederà a garantire il servizio, rivendicherà e porrà a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri subiti.

Articolo 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1465 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità;
- b) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- d) mancata osservanza del divieto di subappalto, tranne i casi previsti dal presente capitolato;
- e) utilizzo di automezzi non idonei secondo le prescrizioni del D.M. del 31/01/1997;
- f) mancata revisione tecnica presso gli uffici M.C.T.C. degli automezzi;
- g) mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale di modifiche degli automezzi in servizio
- h) non aver stipulato le assicurazioni di legge per i veicoli utilizzati;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.;
- o) utilizzo di personale - autista non in possesso dell'abilitazione di guida specificatamente richiesta per il trasporto alunni.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi con lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 24
CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, è competente a giudicare il Tribunale di Ascoli Piceno.

Articolo 25
RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle vigenti norme che disciplinano gli appalti dei Comuni e alle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel concorso del contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto della presente gara.

Articolo 26
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.